

Al Sig Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele LEODORI

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

OGGETTO: INCARICO DIRETTORE UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE ASL DI FROSINONE

Il sottoscritto Consigliere regionale

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione 2001 del 16/11/2017 il Direttore Generale della ASL di Frosinone ha preso atto dell'accordo transattivo tra la stessa locale ASL ed il Dr. Mauro Vicano, reintegrando quest'ultimo nei ruoli aziendali a tempo indeterminato e conferendogli, per 5 anni, l'incarico di Direttore della UOC Igiene degli alimenti e della Nutrizione nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione;

CONSIDERATO CHE:

- L'accordo transattivo [redacted] tra la ASL di Frosinone e il Dr. Mauro Vicano prevede che:
 - la ASL si impegna a reintegrare entro e non oltre il 1/12/2017 il Dr. Vicano nel ruolo di Direttore del Distretto Sanitario B di Frosinone ove possibile, oppure qualora non sia possibile, in altro incarico equivalente per tutta la durata contrattuale (5 anni)
 - il Dr Vicano dichiara di rinunciare: a tutte le differenze retributive richieste; al pagamento delle ferie non godute; ai ricorsi pendenti attivati nei confronti della ASL di Frosinone; si impegna altresì a rinunciare alla carica di Presidente della SAF (Società Ambiente Frosinone) SpA;

RITENUTO CHE:

- il Dr. Vicano:
 - ha prestato lavoro alle dipendenze della Asl in qualità di Dirigente Medico afferente al Dipartimento di Prevenzione servizio igiene pubblica degli alimenti
 - ha rivestito l'incarico di Direttore del Distretto Sanitario B di Frosinone dal 29/03/2006 al 16/02/2011;
 - ha rivestito l'incarico di Direttore Sanitario della Asl di Frosinone dal 17/02/2011 al 16/02/2014 periodo in cui ha rivestito anche il ruolo di Direttore Generale f.f. dal 16/11/2012 al 27/01/2013 e dal 1/12/2013 al 3/02/2014;
 - dal 17/02/2014 ha rivestito di nuovo l'incarico di Direttore del Distretto Sanitario B di Frosinone;

CONSIDERATO CHE:

- In data 25/09/2014 il Dr. Vicano è stato nominato Presidente della Società Ambiente Frosinone;
- in data 17/12/2015 il Dr. Vicano rassegnava le sue dimissioni dalla ASL in coincidenza del ruolo di Presidente della SAF
- in data 15/12/2015 il Dr. Vicano ha revocato le proprie dimissioni con richiesta di riammissione in servizio, richiesta rigettata dalla AASL di Frosinone;

- in data 14/07/2016 il dr. Vicano presentava ricorso innanzi al Tribunale di Frosinone con il quale richiedeva la riammissione in servizio senza soluzione di continuità con assegnazione al medesimo incarico ricoperto fino alla data del 27/01/2015 o altro equivalente;

RILEVATO CHE:

• Nella gestione della vicenda lavorativo/giudiziaria del Dr. Mauro Vicano, il comportamento della ASL di Frosinone è stato dall'inizio, fino all'ultimo atto, ovvero alla formulazione dell'atto transattivo quantomeno erroneo, per non dire singolare, visto che, come scritto al punto 10 dell'atto transattivo, ad esempio, non ha attivato il procedimento previsto dalla vigente normativa, al momento della presentazione delle dimissioni del Dr. Vicano dalla medesima ASL;

RITENUTO CHE:

- allo scopo di evidenziare l'anomalo conferimento al dr. Vicano dell'incarico di Direttore della UOC Igiene degli alimenti e della Nutrizione nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione della ASL, di cui all'atto deliberativo 2001 del 16/11/2017, sovviene in aiuto in primo luogo il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, laddove all'ART. 29: Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa al comma 1 è scritto che "Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 4 nel periodo transitorio);
- in particolare il DPR 10/12/1997 n. 484 - Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. All'Articolo 3 Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale. Prevede espressamente che 1. Ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale delle categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per: a) requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; b) criteri le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
- Il DPR 484/2017 parla espressamente di selezione e non di attribuzione dell'incarico intuito personae a discrezione del Direttore generale, finanche in esito ad accordo transattivo, come nel caso in esame;
- Ed ancora il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.all'art.15. Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, al comma 7 è scritto che :7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. 214

RILEVATO ANCORA CHE:

- appare di solare evidenza, sia in punto di fatto che in punto di diritto, che una mera soluzione transattiva non può trasformarsi nell'occasione per il conferimento diretto di un incarico di struttura complessa, che deve essere attribuito per legge in funzione di apposita selezione, circostanza evidentemente non verificatasi nel caso di specie;

DATO ATTO INFINE CHE:

- l'irritualità dell'accordo transattivo, a dir poco stravagante, è evidenziato anche al punto di cui all'art 3 laddove è espressamente previsto che "nel caso di revoca illegittima e/o comunque di rimozione dal nuovo incarico per qualsivoglia ragione prima della scadenza del contratto, il dipendente Dr. Vicano avrà facoltà di richiedere nuovamente le predette differenze retributive"
- si tratta di un accordo veramente irragionevole e ad esclusivo vantaggio del Dr. Vicano.
- In pratica, anche in ipotesi in cui il Dr. Vicano non dovesse svolgere bene l'incarico attribuitogli, la ASL non potrebbe revocargli il medesimo incarico prima del tempo, perché altrimenti Vicano sarebbe legittimato a richiedere le differenze retributive.
- Non è configurabile quindi come accordo questo articolo, ma una condizione unilaterale e tutto discapito della ASL e a esclusivo vantaggio del Dr Vicano,

Tutto ciò premesso, considerato e ritento,

INTERROGA

- Il Presidente della Giunta regionale del Lazio On. Nicola Zingaretti, per sapere, alla luce della esposta narrativa, se ritiene di intervenire presso la ASL di Frosinone, allo scopo di richiedere chiarimenti al Commissario straordinario Dr. Macchitella in ordine alla validità e legittimità degli accordi previsti nella transazione intercorsa dalla stessa ASL e il Dr. Mauro Vicano.

Roma 5/12/2017


Antonello AURIGEMMA